

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO n. 213 del 14 luglio 2014

**Decreto Legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1992, n. 488 (I Bando Artigianato). Misure per favorire l'accesso al credito delle imprese artigiane agli incentivi attuate secondo le modalità previste dalla Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 14, comma 1. Impresa Evolmet s.r.l. con sede in San Stino di Livenza (VE). Revoca contributo.**

*[Settore secondario]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

Con il presente provvedimento, si revoca, all'impresa Evolmet s.r.l., l'agevolazione concessa a valere sulla Legge 19 dicembre 1992, n. 488.
--

Il Direttore

PREMESSO che l'art. 14, comma 1, della Legge 5 marzo 2001, n. 57, prevede misure per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui al Decreto Legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1992, n. 488;

che il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 21 novembre 2002, contiene le modalità semplificate per le imprese artigiane di accesso alle agevolazioni;

VISTO che, con Decreto del 18 febbraio 2005 n. 38/000609/VEN, è stato concesso in via provvisoria, all'impresa Evolmet s.r.l., con sede legale in Via Di Vittorio, 33, 30029 San Stino di Livenza (VE), un contributo in conto impianti di euro 16.532,00 nell'ambito della propria unità produttiva erogato con due successive quote per il tramite del soggetto gestore dell'agevolazione, Artigiancassa S.p.A.;

CONSIDERATO che tale contributo è stato commisurato ad un programma di investimenti ammessi in via provvisoria per l'importo complessivo di euro 115.000,00, relativi a beni oggetto di acquisizione diretta da parte dell'impresa;

che l'impresa non ha trasmesso, in forma completa, entro i termini previsti, la documentazione comprovante l'effettuazione delle spese relative all'investimento e che tale circostanza comporta la revoca delle agevolazioni concesse in via provvisoria così come previsto dall'art. 8.2 e 9.1 della Circolare del Ministero delle Attività Produttive del 7 ottobre 2003 n. 946364;

che, con nota del 10 gennaio 2006, ricevuta dal soggetto gestore, Artigiancassa S.p.A., in data 13 gennaio 2006, l'impresa ha dichiarato di rinunciare alle agevolazioni concesse in via provvisoria;

che in data 28 agosto 2006 l'impresa Evolmet s.r.l. ha trasferito la sede legale dall'indirizzo Via Di Vittorio, 30029 San Stino di Livenza (VE) all'indirizzo di Via Venel, 8, a 31010 Cimadolmo (TV);

che non sono state effettuate erogazioni a favore dell'impresa;

che, da una visura effettuata dal soggetto gestore, è emerso che l'impresa risulta fallita dal 28 settembre 2009;

VISTO che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1290 del 19 novembre 2013 prevede che le competenze del Comitato Tecnico Regionale di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 siano attribuite al Dirigente della Direzione Industria e Artigianato, ora Direttore della ridenominata struttura Sezione Industria e Artigianato;

VISTE le Leggi 19 dicembre 1992, n. 488, e 5 marzo 2001, n. 57;

VISTI i Decreti del Ministero delle Attività Produttive 21 novembre 2002, del 12 marzo 2004, del 23 dicembre 2004 e del 18 febbraio 2005 n. 38/000609/VEN;

VISTE le Circolari del Ministero delle Attività Produttive del 7 ottobre 2003 n. 946364 e del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 settembre 2006 n. 9704 e del 2 agosto 2007, n. 65;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2090 del 19 novembre 2013;

la documentazione agli atti;

decreta

1. di revocare all'impresa Evolmet s.r.l. con sede legale in Via Venel, 8, 31010 Cimadolmo (TV), per le motivazioni riportate in premessa, il decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni n. 38/000609/VEN del 18 febbraio 2005, pari ad euro 16.532,00;
2. di comunicare che avverso i vizi del presente atto, richiamati gli artt. 2 e 8 della L. 241/1990, è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della notifica, ovvero alternativamente, entro 120 giorni avanti il Capo dello Stato, salva rimanendo la competenza del Giudice ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del procedimento;
3. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Michele Peloso